

Circolare 2017/3 SST

Test svizzero di solvibilità (SST)

Riferimento: Circ. FINMA «SST» 17/3
 Data: 7 dicembre 2016
 Entrata in vigore: 1° gennaio 2017
 Concordanza: sostituisce la Circ. FINMA 08/44 «SST» del 20 novembre 2008
 Basi legali: LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b, art. 29
 LSA art. 9, 69, 77
 OS art. 21, 22, 22a, 22b, 41–49, 50a–53a, 198–198c

Destinatari																										
LBCR			LSA		LBVM	LInFI				LICOI			LRD		Altri											
Banche	Gruppi e congl. finanziari	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e congl. assicurativi	Intermediari assicurativi	Commercianti di val. mobiliari	Sedi di negoziazione	Controparti centrali	Depositari centrali	Repertori di dati sulle nego-	Sistemi di pagamento	Partecipanti	Direzioni dei fondi	SICAV	Società in accomandita per	SICAF	Banche depositarie	Gestori patrimoniali di ICC	Distributori	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	IFDS	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating
			X	X																						

I. Scopo e ambito di applicazione	nm.	1-3
II. Basi	nm.	4-16
A. Solvibilità secondo il SST	nm.	4
B. Principi relativi al computo del SST	nm.	5-14
C. Materialità e semplificazioni	nm.	15-16
III. Bilancio SST	nm.	17-29
A. Estensione	nm.	18-21
B. Data di riferimento	nm.	22-24
C. Valuta	nm.	25-27
D. Granularità e compensazione	nm.	28-29
IV. Valutazione	nm.	30-54
A. Valutazione conforme al mercato	nm.	30-33
B. Ipotesi per la valutazione e per il periodo di un anno a partire dalla data di riferimento	nm.	34-43
C. Rischio di insolvenza	nm.	44-45
D. Curve dei rendimenti	nm.	46-47
E. Impegni assicurativi	nm.	48-53
F. Partecipazioni a imprese di assicurazione	nm.	54
V. Capitale sopportante i rischi, condizione di solvibilità e capitale previsto	nm.	55-62
A. Capitale sopportante i rischi	nm.	55
B. Condizione di solvibilità	nm.	56-59
C. Capitale previsto, capitale rischio su un anno e quoziente SST	nm.	60-62
VI. Strumenti di trasferimento di capitale e di rischio	nm.	63-70
A. Considerazioni generali	nm.	63-65
B. Strumenti di capitale assorbenti il rischio	nm.	66-68
C. Altri strumenti di trasferimento del capitale e del rischio	nm.	69-70
VII. Scenari	nm.	71-75

VIII. Stress test	nm.	76
IX. Modelli per il computo del SST	nm.	77-102
A. Modelli SST	nm.	77-80
B. Cambiamento e modifiche ai modelli SST ammessi	nm.	81-90
C. Processo di approvazione per i modelli interni	nm.	91-102
X. Modelli standard	nm.	103-111
XI. Modelli interni	nm.	112-138
A. Documentazione del modello	nm.	112-130
B. Concezione del modello	nm.	131-138
XII. Aspetti qualitativi e organizzativi	nm.	139-151
A. Responsabilità	nm.	140-143
B. Esternalizzazione del computo del SST	nm.	144
C. Rilevamento dei dati	nm.	145-146
D. <i>Use test</i> per i modelli interni	nm.	147-148
E. Convalida	nm.	149-151
XIII. Rapporto SST	nm.	152-185
A. Svolgimento e rendiconto	nm.	152-153
B. Contenuto	nm.	154-182
C. Esame	nm.	183-185
XIV. Notifica di eventi speciali	nm.	186-187
XV. SST di gruppo	nm.	188-197
XVI. Misure e interventi	nm.	198-220
A. Soglie di intervento	nm.	221-202
B. Misure	nm.	203-220
XVII. Disposizione transitoria	nm.	221

I. Scopo e ambito di applicazione

La presente circolare concretizza le disposizioni ai sensi del diritto in materia di vigilanza concernenti le basi, l'esecuzione e l'allestimento del rapporto SST. 1

La presente circolare si applica a tutte le imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a della Legge sulla vigilanza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) nonché ai gruppi e ai conglomerati assicurativi (gruppi assicurativi) ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. d LSA in combinato disposto con gli artt. 65 e 73 LSA assoggettati alla vigilanza dei gruppi e dei conglomerati. La circolare non si applica alle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b LSA (succursali di imprese di assicurazione estere). 2

Nel quadro della presente circolare occorre considerare le peculiarità, le dimensioni e la complessità dell'impresa di assicurazione e tenere conto del principio di proporzionalità. Nella misura del possibile, la FINMA concede alle imprese di assicurazione consoni termini transitori per l'attuazione delle disposizioni da essa impartite. 3

II. Basi

A. Solvibilità secondo il SST

Sulla base di un modello, il SST determina una condizione quantitativa di solvibilità comparando il capitale sopportante i rischi con il capitale previsto. La condizione di solvibilità è data dal seguente requisito: se un'impresa di assicurazione segue il proprio, realistico, piano aziendale durante il periodo di un anno a partire dalla data di riferimento, alla fine di questo periodo deve poter, con grande probabilità, essere in grado d'adempiere gli attuali impegni assicurativi senza doverne assumere di nuovi. 4

B. Principi relativi al computo del SST

Il computo del SST comprende il calcolo del capitale sopportante i rischi e del capitale previsto (capitolo V). 5

Il computo del SST copre tutte le voci di bilancio economicamente rilevanti e i rischi che ne derivano. I rischi comprendono in linea di principio tutte le possibili variazioni di valore delle voci di bilancio SST durante il periodo di un anno a partire dalla data di riferimento. Per la copertura di tali rischi, l'impresa di assicurazione esamina i risultati delle analisi interne rilevanti, in particolare in merito ai requisiti di cui agli artt. 96 cpv. 1 e 2, 96a cpv. 1 e 111a cpv. 2 lett. d dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011). 6

Le informazioni e i dati utilizzati nel computo del SST sono aggiornati e attendibili. 7

Il computo del SST è concepito in modo tale che per le ipotesi soggiacenti al calcolo (p. es. le ipotesi concernenti il mondo reale, secondo cui il computo del SST rifletterebbe correttamente la realtà) vengano considerati i criteri elencati di seguito. Le ipotesi: 8

- possono essere identificate dall'impresa di assicurazione; 9
- si riferiscono in maniera realistica alla situazione considerata in un dato momento; 10
- non sono in contrasto con dati e informazioni rilevanti rispettivamente eventuali contraddizioni possono essere spiegate; 11
- sono, nella misura del possibile, coerenti; le incoerenze fra le ipotesi possono essere identificate. 12

Le valutazioni di esperti nel quadro del computo del SST sono aggiornate e sono eseguite da persone esperte in materia. La loro determinazione è esposta in modo tale che persone competenti in materia ne possano verificare la derivazione, compresi i processi svolti, i dati e le informazioni utilizzate nonché le ipotesi sottostanti. La materialità e l'incertezza delle valutazioni di esperti sono comunicate in modo trasparente. 13

Nella concezione del modello per il computo del SST occorre tenere conto della seguente caratteristica: cambiamenti effettivi e cambiamenti ipotetici rilevanti nella situazione di rischio dell'impresa di assicurazione hanno un impatto realistico sui risultati (parziali) del modello. 14

C. Materialità e semplificazioni

Nel quadro del SST, le informazioni (inclusi: voci di bilancio, rischi rilevanti, dati, ipotesi, valutazioni di esperti e semplificazioni) sono ritenute materiali se sono suscettibili di influenzare le decisioni o il giudizio dei destinatari, FINMA compresa. Le informazioni non materiali possono essere tralasciate nel quadro del SST. 15

La totalità delle omissioni e delle semplificazioni nella modellizzazione delle voci di bilancio e dei rischi nel SST non deve comportare una variazione superiore del 10% del quoziente SST oppure il superamento verso l'alto o verso il basso di una soglia d'intervento (capitolo VXI). Le omissioni e le semplificazioni come pure le analisi destinate a valutarne la materialità vengono documentate. 16

III. Bilancio SST

Il bilancio SST alla data di riferimento costituisce il punto di partenza per la determinazione del capitale sopportante il rischio. Inoltre il capitale previsto si basa sul bilancio SST e sull'importo minimo alla fine del periodo di un anno dalla data di riferimento. 17

A. Estensione

Il bilancio SST si basa su un approccio di bilancio globale, contiene cioè tutte le voci di bilancio dell'impresa di assicurazione economicamente rilevanti, comprese quelle che secondo la terminologia contabile sono dette voci fuori bilancio, in particolare gli impegni eventuali. Il bilancio SST non contiene voci relative alle imposte dell'impresa. 18

Il bilancio SST in un dato momento contiene in particolare tutti gli impegni e le pretese derivanti dai contratti assicurativi ai quali l'impresa di assicurazione si è, in quel momento, giuridicamente obbligata, come pure tutte le altre pretese e gli altri impegni giuridicamente vincolanti dell'impresa di assicurazione. 19

La seguente facilitazione è consentita, purché non comporti differenze materiali: il bilancio SST a una data precisa contiene tutti gli impegni e tutte le pretese derivanti dai contratti assicurativi in entrata (attivi) e dai contratti di riassicurazione e di retrocessione in uscita (passivi), i cui periodi di copertura iniziano prima di questa data. Al riguardo occorre in particolare assicurarsi che i premi versati in anticipo non vengano conteggiati due volte. 20

Sono considerati nuovi affari in un dato momento per un determinato lasso di tempo i contratti assicurativi i cui impegni non figurano a bilancio in quel dato momento, ma che figurerebbero a bilancio alla fine del periodo in questione. 21

B. Data di riferimento

La data di riferimento è la data a cui si riferisce il computo del SST. 22

Per il computo del SST sono di norma utilizzati unicamente informazioni e dati noti alla data di riferimento. 23

In genere, il bilancio alla data di riferimento corrisponde al bilancio al 31 dicembre. 24

C. Valuta

La valuta in cui il bilancio SST è espresso (valuta del bilancio SST) si basa sulla valuta del bilancio verificato contenuto nella reportistica annuale. 25

La valuta SST è la valuta con la quale è calcolata la condizione di solvibilità di cui al nm. 56. 26

L'utilizzo di un proprio paniere valutario composto da più valute è soggetto all'obbligo di approvazione. 27

D. Granularità e compensazione

La struttura minima del bilancio SST è pubblicata sul sito Internet della FINMA al più tardi sei mesi prima del termine di consegna del rapporto SST. 28

Di norma, le voci di bilancio non possono essere reciprocamente compensate nel bilancio SST. 29

IV. Valutazione

A. Valutazione conforme al mercato

Una valutazione conforme al mercato in un determinato momento si basa sulle informazioni più recenti che si possono ricavare in quel momento dalla negoziazione sui mercati finanziari liquidi e trasparenti. Non è in contrasto con esse e tiene conto in particolare del nm. 11. 30

Un attivo o un passivo ha un valore di mercato affidabile («sicuro») se viene realizzato un numero sufficiente di transazioni tra partner commerciali esperti e indipendenti o se un numero sufficiente di commercianti di valori mobiliari o broker, quali partner commerciali, offre dei prezzi per concludere l'operazione per volumi consistenti. Se non tutte le condizioni sono soddisfatte, il prezzo di transazione rilevato deve essere plausibilizzato. 31

La valutazione conforme al mercato degli attivi tramite modelli di valutazione è da concepire in modo tale che partner commerciali indipendenti, competenti e disponibili a un rapporto contrattuale acquisterebbero o venderebbero gli attivi in linea di principio al prezzo così determinato. La valutazione conforme al mercato degli impegni si basa sull'onere finanziario sostenuto dall'impresa di assicurazione per il loro adempimento. 32

I modelli di valutazione soddisfano per analogia il nm. 134 e il nm. 137 e sono integrati nei processi interni dell'impresa di assicurazione. 33

B. Ipotesi per la valutazione e per il periodo di un anno a partire dalla data di riferimento

Per la valutazione alla data di riferimento e per il periodo di un anno a partire dalla data di riferimento si presuppone che l'impresa di assicurazione rispetti il proprio piano aziendale. Nell'ambito del SST, la FINMA può limitare alcune ipotesi concernenti il piano aziendale se l'impresa di assicurazione non è in grado di dimostrare che tali ipotesi sono realistiche data la sua situazione alla data di riferimento. 34

Per la valutazione alla fine del periodo di un anno a partire dalla data di riferimento vengono formulate le seguenti ipotesi per i successivi periodi di un anno.	35
• L'impresa di assicurazione non conclude nuovi affari.	36
• Riduzioni legalmente vincolanti delle prestazioni assicurative possono essere realizzate.	37
• Le ipotesi sul comportamento degli stipulanti e sugli oneri finanziari (costi inclusi) come pure le altre ipotesi sono realistiche data la situazione considerata (in particolare data la situazione definita ai nm. 36, 37 e 39-43).	38
• Il capitale sopportante i rischi all'inizio di ogni periodo di un anno equivale alla somma del capitale rischio su un anno e dell'importo minimo.	39
• Per adempiere gli impegni assicurativi in essere alla fine del periodo di un anno a partire dalla data di riferimento, l'impresa di assicurazione segue un piano che consente di ridurre il loro valore al minimo (nm. 48).	40
• In conformità al piano, solo gli attivi con valore di mercato affidabile possono essere venduti e/o acquistati durante ogni periodo di un anno.	41
• In deroga al nm. 41, gli attivi privi di valore di mercato affidabile possono essere venduti anche alla fine del periodo di un anno, determinato a partire dalla data di riferimento, ma non in un momento successivo. Fanno eccezione la riassicurazione e la retrocessione in uscita (passive).	42
• In deroga al nm. 41, le coperture riassicurative e le retrocessioni in uscita esistenti possono essere rinnovate alla fine del periodo di un anno una volta sola a condizioni realistiche per il periodo successivo di un anno.	43

C. Rischio di insolvenza

Il valore di un attivo o dei flussi di pagamento in entrata determinato tramite un modello di valutazione tiene conto del rischio di insolvenza di eventuali controparti come pure di eventuali altri rischi.	44
La valutazione degli impegni assicurativi, degli altri impegni e dei flussi di pagamento in uscita non tiene conto del rischio di insolvenza dell'impresa di assicurazione stessa. Sono esclusi gli impegni che vengono computati al capitale sopportante i rischi a titolo di capitale complementare.	45

D. Curve dei rendimenti

Per valutare le voci di bilancio mediante modelli di valutazione vengono utilizzate in linea di principio, dove disponibili, le curve di rendimento *risk-free* indicate dalla FINMA. L'utilizzo di curve dei rendimenti proprie anziché di curve predefinite è consentito solo nel quadro di un modello interno. 46

Per le valute per le quali non sono disponibili curve dei rendimenti predefinite dalla FINMA, l'impresa di assicurazione utilizza curve dei rendimenti *risk-free* che essa stessa ha calcolato o scelto. Il metodo per il calcolo si basa per analogia sul nm. 33. 47

E. Impegni assicurativi

Il valore degli impegni assicurativi corrisponde al (futuro) onere finanziario che l'impresa di assicurazione deve sostenere per il loro adempimento. La loro valutazione si basa sulle ipotesi di cui al capitolo B, di volta in volta applicabili e, di norma, su un modello di valutazione. 48

Nel migliore valore di stima degli impegni assicurativi sono inclusi tutti i costi che dovranno essere sostenuti in futuro per il loro adempimento, ad eccezione dei costi di capitale, tenendo conto del futuro rincaro di prestazioni, premi e costi. 49

Il miglior valore di stima è calcolato senza tenere conto della riassicurazione e della retrocessione in uscita (passive). Il miglior valore di stima delle pretese derivanti dalla riassicurazione e della retrocessione in uscita (passive) è calcolato separatamente e iscritto all'attivo. 50

L'importo minimo in un dato momento secondo l'art. 41 cpv. 3 OS risulta dalla somma dei valori attesi in quel momento dei costi di capitale per il capitale rischio su un anno attualizzati; la somma è effettuata su tutti gli anni futuri su cui si estende l'adempimento degli impegni assicurativi da parte dell'impresa assicurativa stessa. 51

Salvo disposizioni della FINMA di diverso tenore, l'importo minimo in un dato momento può essere computato come la somma dei valori attuali dei costi di capitale per il capitale rischio su un anno; i valori attuali tengono conto dell'evoluzione attesa in quel momento e la somma comprende tutti gli anni futuri su cui si estende l'adempimento degli impegni assicurativi. 52

I costi di capitale per il capitale rischio su un anno di cui al nm. 51 equivalgono al capitale rischio su un anno (definito analogamente al nm. 60) moltiplicato per il tasso di costo del capitale. 53

F. Partecipazioni a imprese di assicurazione

Il valore di una partecipazione a un'impresa di assicurazione determinato in base a un modello di valutazione corrisponde, per quanto possibile, alla differenza tra il capitale di base secondo l'art. 48 OS e l'importo minimo, tenendo conto di un'eventuale responsabilità limitata del detentore delle partecipazioni. 54

V. Capitale sopportante i rischi, condizione di solvibilità e capitale previsto

A. Capitale sopportante i rischi

Il capitale sopportante i rischi secondo l'art. 47 cpv. 1 OS è calcolato sulla base del bilancio SST (capitolo III). Le informazioni concernenti il capitale complementare figurano nel capitolo VI.B. 55

B. Condizione di solvibilità

Un'impresa di assicurazione adempie la condizione di solvibilità del SST in un dato momento se, in tale momento, il capitale sopportante i rischi è almeno pari al capitale previsto. 56

Il capitale previsto corrisponde al capitale sopportante i rischi che deve almeno essere disponibile alla data a cui si riferisce il computo del SST, in modo tale che l'*expected shortfall* della differenza tra il capitale sopportante i rischi alla fine del periodo di un anno, determinato a partire dalla data di riferimento, e l'importo minimo alla fine del periodo di un anno sia maggiore o uguale a zero. L'*expected shortfall* è definito nel nm. 58 ed è valutato alla probabilità predefinita (nm. 59). 57

L'*expected shortfall* a probabilità α è dato da $ES_\alpha[X] = E[X|X \leq q_\alpha]$ per le variabili aleatorie continue X e in generale da $ES_\alpha[X] = \frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha q_u du$, dove $q_u = q_u(X) = \inf\{x|P[X \leq x] \geq u\}$ rappresenta il quantile u di X . 58

La FINMA comunica l'intervallo di confidenza (1 meno la probabilità α) al più tardi dodici mesi prima della data di riferimento del computo SST. Salvo indicazioni contrarie, esso è pari al 99%. 59

C. Capitale previsto, capitale rischio su un anno e quoziente SST

Nella misura in cui l'ipotesi semplificativa, secondo cui l'importo minimo alla fine del periodo di un anno, determinato a partire dalla data di riferimento, è deterministico, non porta a differenze sostanziali, il capitale previsto (ZK) può essere definito come la somma del 60

capitale rischio su un anno e l'importo minimo atteso alla fine del periodo di un anno (MVM_1) attualizzato. Il capitale rischio su un anno è definito come il valore negativo dell'*expected shortfall* (ES_α) secondo il nm. 58 della differenza tra capitale sopportante i rischi alla fine del periodo di un anno (RTK_1) attualizzato e il capitale sopportante i rischi alla data di riferimento (RTK_0).

$$ZK = -ES_\alpha \left[\frac{RTK_1}{1 + r_{0,1}} - RTK_0 \right] + \frac{MVM_1}{1 + r_{0,1}}$$

Di norma, $r_{0,1}$ indica il tasso *risk-free* a un anno a partire dalla data di riferimento nella valuta SST.

Il capitale rischio su un anno è determinato secondo le ipotesi di cui al capitolo IV.B. 61

Il quoziente SST è il quoziente con a numeratore il capitale sopportante i rischi (RTK_0) meno il valore atteso dell'importo minimo attualizzato, $MVM_1/(1 + r_{0,1})$, e a denominatore il capitale rischio su un anno, se quest'ultimo è positivo. Altrimenti non può essere indicato alcun quoziente SST. 62

VI. Strumenti di trasferimento di capitale e di rischio

A. Considerazioni generali

Nell'ambito del SST, fanno parte degli strumenti di trasferimento di capitale e di rischio i contratti di riassicurazione e di retrocessione in uscita (passivi), gli strumenti di capitale assorbenti il rischio secondo l'art. 22a OS e gli ulteriori strumenti di trasferimento di capitale e di rischio, per esempio le garanzie ricevute. 63

Nel SST sono considerati unicamente gli strumenti di trasferimento di capitale e di rischio che sono giuridicamente vincolanti ed applicabili e che alla data di riferimento sono disponibili sotto forma di contratti firmati. In deroga a ciò, per il calcolo del capitale previsto sono considerati in via supplementare, in conformità al nm. 34, i contratti di riassicurazione o di retrocessione in uscita (passivi) sottoscritti in base a un piano aziendale dell'impresa di assicurazione realistico per il periodo di un anno, determinato a partire dalla data di riferimento. Per gli strumenti di trasferimento di capitale e di rischio successivi al periodo di un anno, determinato a partire dalla data di riferimento, si vedano i nm. 35-43. 64

La modellizzazione degli strumenti per il trasferimento di capitale e di rischio nel SST avviene in linea con i principi di valutazione e di modellizzazione dei rischi SST, tenendo conto della situazione di rischio e della struttura delle partecipazioni delle controparti. 65

B. Strumenti di capitale assorbenti il rischio

Una richiesta di approvazione per la considerazione di strumenti di capitale assorbenti il rischio nel SST contiene chiare indicazioni ai sensi dell'art. 22a cpv. 1 OS se questi ultimi devono essere considerati nel capitale sopportante i rischi o nel capitale previsto. Il computo nel capitale previsto può avvenire solo se lo strumento è integrato nel modello SST ammesso (capitolo IX.A). 66

Nel calcolo del capitale previsto, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio per i quali la FINMA non ha approvato la considerazione nel capitale previsto o che non sono considerati nel capitale previsto sono modellizzati senza tenere conto delle loro caratteristiche assorbenti il rischio. 67

Nel rapporto SST l'impresa di assicurazione descrive quali strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati secondo l'art. 22a OS sono, nell'attuale SST, computati nel capitale sopportante i rischi e quali nel capitale previsto, come pure in che modo le limitazioni della contabilità secondo l'art. 22b OS sono rispettate. 68

C. Altri strumenti di trasferimento del capitale e del rischio

Ai fini del computo del SST, un contratto che costituisce un altro strumento di trasferimento di capitale e di rischio è considerato nel capitale previsto solo se la seguente condizione è soddisfatta: nella modellizzazione una modifica, conforme alle condizioni contrattuali esistenti, della strategia di esercizio di opzioni (dopo la data di riferimento) non deteriora il quoziente SST. 69

Le modifiche a un contratto considerato nel SST successivamente alla data di riferimento sono sottoposte alla FINMA per approvazione. 70

VII. Scenari

La FINMA può definire degli scenari prescritti per tutte o specificamente per singole imprese di assicurazione. 71

Gli scenari propri a un'impresa di assicurazione secondo l'art. 44 cpv. 2 OS sono scelti in base alla sua attuale situazione di rischio e alla sua copertura tramite il modello utilizzato. Ciò comprende in particolare le probabilità che si verifichino eventi estremi, non solo in una ma anche in più classi di rischio, e la copertura di concentrazioni di rischio (nm. 75). Gli scenari propri sono documentati, la loro scelta e le relative ipotesi motivate; sono verificati ogni anno e all'occorrenza adeguati. 72

L'impresa di assicurazione determina gli effetti degli scenari predefiniti e degli scenari propri sul capitale sopportante i rischi alla fine del periodo di un anno, determinato a partire dalla 73

data di riferimento, avvalendosi delle ipotesi di cui al capitolo IV.B e supponendo che, dal momento in cui si verifica l'evento specificato, l'impresa di assicurazione non adotti alcuna misura.

I risultati degli scenari predefiniti e degli scenari propri sono analizzati e integrati nella gestione del rischio. Se il modello utilizzato non riflette sufficientemente gli scenari, questi ultimi sono considerati nel capitale previsto mediante aggregazione, adeguamento del modello o maggiorazioni. 74

Una concentrazione di rischio è presente quando un singolo possibile evento (o più eventi concomitanti) può generare, eventualmente in ragione di effetti successivi, un cambiamento materiale della situazione di solvibilità. Concentrazioni rilevanti di rischio possono per esempio sussistere in relazione a controparti di attivi, di immobili, ma anche in relazione a rischi operativi, di liquidità, giuridici e politici. 75

VIII. Stress test

La FINMA può, indipendentemente dalla data di presentazione del rendiconto SST, far esaminare, mediante stress test, gli effetti quantitativi di eventi (avversi) predefiniti sul capitale sopportante i rischi delle imprese di assicurazione. Su richiesta della FINMA, le imprese di assicurazione redigono un rapporto sulle conseguenze che l'eventuale verificarsi degli eventi genererebbe e le misure pianificate per far fronte a tale eventualità. 76

IX. Modelli per il computo del SST

A. Modelli SST

Un modello SST è un modello destinato al computo delle grandezze rilevanti ai fini del rapporto SST, in particolare del capitale sopportante i rischi e del capitale previsto, in conformità alle esigenze prudenziali. Esso comprende sia i modelli standard sia i modelli interni completi o parziali, con le eventuali modifiche. 77

Un modello SST ammesso dalla FINMA è un modello standard ordinato dalla FINMA o un modello SST autorizzato da quest'ultima per l'utilizzazione nel SST. 78

Qualora nel computo del SST vengano utilizzate specifiche procedure di modellizzazione, la FINMA decide nel singolo caso se queste ultime costituiscono un modello interno. 79

Un modello standard rispecchia sufficientemente la situazione di rischio di un'impresa di assicurazione ai sensi dell'art. 50c lett. a OS se riflette gli aspetti essenziali della situazione di rischio secondo i nm. 15 e 16. 80

B. Cambiamento e modifiche ai modelli SST ammessi

In linea di principio, la FINMA può obbligare un'impresa di assicurazione a cambiare un modello interno autorizzato per il quale sono state effettuate una prova della necessità e un esame sommario (capitolo C) unicamente in ragione di una verifica materiale o se le condizioni sono essenzialmente cambiate. 81

Cambiamenti e modifiche essenziali al modello SST ammesso da parte dell'impresa di assicurazione necessitano l'approvazione in via preliminare della FINMA. Al riguardo si applicano le seguenti condizioni. 82

- L'autorizzazione di un modello interno o di modifiche essenziali a un modello interno autorizzato avviene in base al processo di approvazione esposto nel capitolo C. 83
- L'impresa di assicurazione che volesse passare da un modello interno ordinato dalla FINMA a un modello standard, deve in particolare comprovare che il modello standard rispecchia in maniera sufficiente la sua situazione di rischio. 84

Le modifiche apportate a un modello interno (modifiche ai modelli) sono ritenute materiali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 85

- la modifica comporta una variazione relativa del quoziente SST di almeno 10%, in genere rispetto all'ultimo rapporto SST. Questa soglia si applica a ogni singola modifica e alla combinazione di tutte le modifiche dall'ultima autorizzazione del modello interno da parte della FINMA; o 86
- la FINMA ritiene che rispetto al modello interno autorizzato, la modifica contiene modifiche concettuali o nuovi metodi oppure considera dati o settori di attività che sono essenzialmente nuovi. Ciò include le componenti del modello precedentemente utilizzate ma che in futuro non entreranno più nel computo SST come pure le modifiche ad aspetti qualitativi e organizzativi relativi al computo del SST (capitolo XII). 87

Le modifiche non materiali a un modello interno autorizzato devono essere comunicate alla FINMA al più tardi al momento del loro primo utilizzo nel quadro del rapporto SST. Sono da inoltrare una descrizione e una motivazione delle modifiche, una descrizione degli effetti quantitativi sui risultati SST rispetto al modello interno ammesso e dei principali elementi determinanti gli effetti, di norma rispetto all'ultimo rapporto SST, come pure una documentazione aggiornata del modello interno da cui si evincono le modifiche apportate. 88

In virtù dell'art. 50d cpv. 3 OS l'impresa di assicurazione riesamina regolarmente il modello SST ammesso, accertandosi, in particolare, che la situazione di rischio continui a essere sufficientemente considerata, in modo tale che, in linea generale, un modello SST ammesso dalla FINMA possa essere utilizzato per il computo dell'annuale SST. 89

La FINMA comunica all'impresa di assicurazione di norma al più tardi sei mesi prima del termine di presentazione del rapporto SST, se per il successivo computo del SST deve essere impiegato il modello SST ammesso con modifiche predefinite dalla FINMA o con riduzioni del capitale sopportante i rischi o con maggiorazioni del capitale previsto. La FINMA concede all'impresa di assicurazione la possibilità di prendere posizione entro 30 giorni. 90

C. Processo di approvazione per i modelli interni

a) Prova della necessità

L'impresa di assicurazione comunica alla FINMA l'intenzione di utilizzare un modello interno. Spiega per iscritto l'entità e i motivi e precisa per quale ragione nessuno dei modelli standard della FINMA rispecchia sufficientemente la sua situazione di rischio. 91

La FINMA comunica tempestivamente all'impresa di assicurazione, concedendole la possibilità di prendere posizione entro 30 giorni, se la prova della necessità è accertata e la richiesta di impiegare un modello interno è ammessa. Se la richiesta è respinta, può ordinare adeguamenti al modello SST ammesso. 92

b) Richiesta di approvazione e verifica sommaria

Qualora la prova della necessità sia stata accertata e il modello interno inclusa la relativa documentazione siano disponibili in maniera completa, l'impresa di assicurazione contatta la FINMA per sottoporle il modello, l'estensione e la struttura della documentazione. 93

Entro tre mesi dalla presentazione descritta al nm. 93, l'impresa di assicurazione inoltra alla FINMA una richiesta di approvazione per l'impiego di un modello interno nel SST. Nello specifico, essa inoltra la seguente documentazione: 94

- una richiesta redatta in una lingua ufficiale corredata dell'elenco degli allegati. La richiesta è scritta in modo chiaro e comprensibile, conferma il rispetto delle esigenze di cui all'art. 50c lett. b OS ed è firmata dalla direzione. In essa sono indicati in particolare lo scopo, l'estensione e l'ambito di applicazione del modello interno; 95
- la documentazione del modello interno (capitolo XI.A); 96
- il rapporto di validazione del modello interno; 97
- un'analisi dell'efficacia sotto forma di confronto quantitativo commentato dei dati fondamentali (*Fundamental Data Sheet*, FDS) tra il modello interno oggetto della richiesta e il modello SST attualmente ammesso o un modello standard stabilito dalla FINMA. Su richiesta motivata, la FINMA può esonerare un'impresa di assicurazione dal confronto con il modello standard. 98

La FINMA esamina la completezza della richiesta di cui al nm. 94. Se la richiesta non rispetta i requisiti formali, la FINMA la respinge ed esorta l'impresa di assicurazione ad apportare gli opportuni adeguamenti. 99

La verifica sommaria della FINMA è prevalentemente tesa ad assicurare che i rischi principali siano sufficientemente presi in considerazione, la documentazione relativa al modello interno sia completa e le esigenze qualitative e organizzative siano soddisfatte. Di norma la FINMA conclude tempestivamente la verifica e comunica la propria decisione all'impresa di assicurazione, concedendole la possibilità di prendere posizione entro 30 giorni. Nel contempo la FINMA stabilisce un modello SST ammesso. In particolare, la FINMA può autorizzare il modello interno oggetto della richiesta con riserva di disposizioni complementari, adeguamenti oppure riduzioni del capitale sopportante i rischi o maggiorazioni del capitale previsto secondo l'art. 50f OS. 100

c) Verifica materiale

Nel caso in cui la FINMA proceda a una verifica materiale, essa comunica all'impresa di assicurazione l'estensione, l'obiettivo e la forma provvisoriamente prevista della verifica (in particolare sopralluoghi pianificati o delega della verifica a terzi esterni). 101

La FINMA comunica all'impresa di assicurazione la sua decisione scaturita dalla verifica materiale, e le concede la possibilità di prendere posizione entro 30 giorni. 102

X. Modelli standard

In genere, un modello standard è strutturato in maniera modulare, cioè è costituito da modelli parziali che modellizzano, per esempio, specifiche classi di rischio, l'aggregazione dei risultati derivanti dai modelli parziali o aspetti della valutazione. I modelli parziali sono anche designati come modelli standard (p. es. «modello standard per il rischio di mercato»). 103

I modelli standard sono pubblicati sul sito Internet della FINMA. Per l'applicazione di un modello standard, la FINMA mette a disposizione sul proprio sito Internet la documentazione esplicativa e i modelli vincolanti. 104

Le modifiche ai modelli standard che oltrepassano il semplice aggiornamento dei parametri come pure le scadenze per la pubblicazione dei parametri aggiornati sono comunicate dalla FINMA al più tardi sei mesi prima del termine di consegna del rapporto SST a cui si applicano per la prima volta. 105

Nella specificazione di un modello standard, la FINMA può definire determinate possibilità di adeguamento, in base alle quali il modello continua a essere considerato standard. 106

Gli adeguamenti a un modello standard specifici a un'impresa (p. es. adeguamenti specifici non esplicitamente consentiti o richiesti nella specificazione del modello standard) devono 107

essere sottoposti per approvazione alla FINMA secondo il nm. 79 prima di essere utilizzati,, ed essere corredati

- da una descrizione degli adeguamenti richiesti, dei metodi utilizzati, delle fonti dei dati e dei processi, nonché della relativa implementazione; e 108
- da una motivazione degli adeguamenti, compresi i dati disponibili e le analisi rilevanti come pure l'esame dei vantaggi e degli svantaggi rispetto alla procedura finora impiegata. 109

La FINMA verifica regolarmente se i modelli standard devono essere ulteriormente sviluppati e/o completati in funzione di nuovi riscontri. In genere gli sviluppi dei e i complementi ai modelli standard sono effettivi per tutti gli utilizzatori dei corrispondenti modelli standard. I nm. 104 e 105 si applicano per analogia agli ulteriori sviluppi e ai complementi. 110

Nella verifica e nello sviluppo dei modelli standard, la FINMA collabora in forma adeguata con le imprese di assicurazione interessate direttamente o indirettamente per il tramite delle corrispondenti associazioni (p. es. l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni). 111

XI. Modelli interni

A. Documentazione del modello

La documentazione del modello interno comprende i seguenti documenti: 112

- la descrizione del profilo di rischio dell'impresa di assicurazione e dei principali fattori di rischio per il SST; 113
- la documentazione tecnica del modello interno; 114
- la documentazione relativa alla *governance* del modello, la quale descrive: 115
 - le competenze, le responsabilità e il processo per l' (ulteriore) sviluppo, l'implementazione, l'esercizio e la convalida del modello interno. Ciò comprende il processo di computo del SST inclusa la definizione dei parametri del modello; 116
 - i processi mediante i quali sono soddisfatte le esigenze qualitative e organizzative (capitolo XII). 117

La documentazione tecnica del modello interno è chiara, strutturata conformemente alla struttura del modello, comprensibile, inequivocabile, completa e coerente. Essa consente, con un ragionevole impiego di risorse, a una persona esperta in materia di comprendere lo scopo, l'estensione, l'ambito di applicazione e il funzionamento del modello, di cogliere la 118

motivazione che ha portato alla scelta del modello e di valutare se le esigenze qualitative, quantitative e organizzative della FINMA sono soddisfatte.

La documentazione tecnica del modello interno comprende in particolare:	119
• l'elenco di tutti i documenti che fanno parte della documentazione tecnica del modello interno;	120
• la descrizione e la motivazione di scopo, estensione e ambito di applicazione del modello interno. La descrizione dell'estensione e dell'ambito di applicazione del modello interno riporta in particolare le situazioni in cui quest'ultimo è applicabile o non applicabile, e fornisce un'apposita motivazione;	121
• la descrizione del calcolo del capitale previsto o del capitale sopportante il rischio, anche se non sono stabiliti direttamente dal modello interno, per esempio perché quest'ultimo è combinato con modelli standard. La descrizione precisa in particolare in che modo la variazione del capitale sopportante i rischi è calcolata sul periodo di un anno e mostra in quale misura il calcolo copri integralmente la variazione sull'arco di un anno senza sovrapposizioni e utilizzando ipotesi coerenti. Le semplificazioni adottate sono documentate e la loro materialità commentata;	122
• la descrizione della concezione e della struttura del modello interno e dei relativi elementi (p. es. modelli parziali, fattori di rischio, distribuzioni, ecc.), compresi i metodi e i parametri del modello utilizzati;	123
• la descrizione delle procedure di stima dei parametri di modello (metodi utilizzati, processi, valutazioni di esperti, dati e informazioni) e dell'approccio seguito per determinare le date future in cui i singoli parametri saranno sottoposti a (nuova) stima. La descrizione della concreta determinazione dei parametri del modello da stimare;	124
• l'elenco delle valutazioni di esperti che possono essere considerate in ogni singolo computo del SST, come pure la descrizione delle procedure (metodologia, dati, informazioni e processi) utilizzate per stabilire e utilizzare le valutazioni di esperti o il rimando alle corrispondenti direttive interne;	125
• per i dati e le informazioni che sono impiegati nel modello, la descrizione delle caratteristiche, fonti e utilizzo nel modello;	126
• la descrizione della teoria, dei principi matematici e delle ipotesi sottostanti il modello interno. Per quanto possibile, le ipotesi sono identificate, motivate e valutate dal punto di vista della loro materialità;	127
• la descrizione e motivazione della scelta del modello interno (scelta delle ipotesi soggettive al modello interno) e delle fonti di dati utilizzate in funzione della situazione di rischio, come pure dei criteri in base ai quali il modello è stato scelto;	128

- la descrizione dei limiti e punti deboli del modello interno e l'autovalutazione dell'impresa di assicurazione incentrata sulla conformità del modello interno con le esigenze prudenziali; 129
- l'elenco di tutte le modifiche apportate al modello dall'ultima versione della documentazione tecnica inoltrata alla FINMA per approvazione. Queste modifiche devono essere evidenziate nella documentazione. 130

B. Concezione del modello

Il modello interno, eventualmente in associazione a determinati modelli standard della FINMA, è un modello SST secondo il nm. 77. Esso comprende in particolare la determinazione della distribuzione della probabilità della variazione del capitale sopportante i rischi su un anno a partire dalla data di riferimento e il calcolo dell'importo minimo alla fine del periodo di un anno a partire dalla data di riferimento. 131

Il modello interno copre le voci di bilancio e i rischi in conformità al nm. 6. A tale scopo occorre in genere modellizzare le principali grandezze sconosciute come variabili aleatorie. 132

Le ipotesi soggiacenti al modello (p. es. in relazione alla sua struttura, dipendenze, metodi, scelta delle distribuzioni, stima dei parametri del modello, valutazioni di esperti, semplificazioni) sono selezionate tenendo conto dei criteri di cui ai nm. 8-12. 133

La scelta dei metodi del modello interno si basa su informazioni aggiornate e attendibili e tiene conto di tecniche di matematica attuariale e finanziaria comprovate e dei progressi generali nelle tecniche di modellizzazione. I responsabili dello sviluppo, della convalida o dell'applicazione del modello interno comprendono in maniera approfondita la teoria alla base del modello e le ipotesi relative ai metodi scelti. 134

La concezione del modello interno tiene conto della caratteristica di cui al nm. 14. La relazione funzionale tra i fattori di rischio scelti nel modello, il portafoglio dell'impresa di assicurazione, i valori degli attivi e dei passivi nel bilancio SST e la variazione del capitale sopportante i rischi sull'arco di un anno è comprensibile e può essere motivata. 135

La stima dei parametri del modello avviene in funzione dello scopo di quest'ultimo e impiega, se possibile e opportuno, metodi di stima statistica fondati o, in alternativa, valutazioni di esperti (nm. 13). 136

I dati e le informazioni utilizzati sono il più possibile attuali e osservabili obiettivamente, credibili e completi. 137

Le semplificazioni nella modellizzazione soddisfano in particolare il criterio di materialità (capitolo II.C). Le situazioni in cui le semplificazioni non sono ammesse possono essere identificate. 138

XII. Aspetti qualitativi e organizzativi

Al SST si applicano le disposizioni della Circolare FINMA 17/02 «*Corporate governance – assicuratori*», in particolare il computo del SST e il rapporto SST all'attenzione della FINMA sottostanno ai principi di *corporate governance* applicabili. 139

A. Responsabilità

Quale organo preposto all'alta vigilanza, il consiglio di amministrazione dell'impresa di assicurazione è responsabile del rispetto delle esigenze prudenziali in materia di SST. 140

La direzione e il consiglio di amministrazione devono comprendere in maniera sufficiente 141

- i risultati del SST e i principali rischi e i fattori di rischio dell'impresa di assicurazione in relazione al SST; nonché 142
- scopo, ambito di applicazione, caratteristiche fondamentali, limiti e punti deboli del modello SST utilizzato. 143

B. Esternalizzazione del computo del SST

In caso di esternalizzazione integrale o parziale del computo del SST ad altre imprese (fornitori di servizio), comprese altre unità dello stesso gruppo assicurativo, l'impresa di assicurazione rimane responsabile. L'impresa di assicurazione verifica gli elementi esternalizzati in occasione della redazione del rapporto SST annuale e documenta questa verifica. 144

C. Rilevamento dei dati

L'impresa di assicurazione si avvale di procedure documentate e verificate per garantire la qualità dei dati utilizzati, in particolare per assicurare il rilevamento completo, corretto e tempestivo delle transazioni e delle conclusioni contrattuali rilevanti nonché il relativo trattamento in vista del computo del SST. 145

I dati sono da conservare in modo tale da assicurarne la sicurezza fisica in maniera sufficiente, in particolare nell'ottica di garantire la completezza, la correttezza e l'attualità dei dati utilizzati per il computo del SST e di quelli comunicati alla FINMA nel rapporto SST. 146

D. Use test per i modelli interni

L'impresa di assicurazione tiene conto dei risultati e delle informazioni ottenute con il modello interno come pure dei limiti constatati nella gestione dei rischi, compresa 147

l'autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (ORSA; art. 96a OS).

La direzione e il consiglio di amministrazione comprendono in maniera sufficiente i motivi che hanno portato alla scelta della concezione del modello interno. Nei loro processi decisionali, essi tengono conto dei risultati e delle informazioni ottenute con il modello interno come pure dei limiti constatati. 148

E. Convalida

L'impresa di assicurazione esamina il rispetto dei requisiti qualitativi e organizzativi del SST a intervalli regolari, e in particolare in occasione della redazione del rapporto SST annuale. 149

L'impresa di assicurazione verifica (convalida) e documenta regolarmente l'idoneità del modello interno utilizzato per il SST basandosi sui rischi incorsi. Le verifiche comportano, se necessario, modifiche al modello o la sostituzione del modello. 150

L'impresa di assicurazione dispone di linee guida documentate sul processo di convalida del modello interno, che comprendono estensione e strumenti di convalida utilizzati, frequenza della convalida e relativi fattori determinanti, documentazione dell'esecuzione e definizione delle responsabilità e delle competenze. 151

XIII. Rapporto SST

A. Svolgimento e rendiconto

L'impresa di assicurazione determina annualmente il capitale sopportante il rischio e il capitale previsto alla data di riferimento applicabile (nm. 22) e lo comunica alla FINMA nel rapporto SST. 152

Il computo del SST e il rapporto SST devono essere presentati alla FINMA con frequenza annuale di volta in volta entro il 30 aprile. La consegna posticipata deve essere preventivamente approvata dalla FINMA. 153

B. Contenuto

Il rapporto SST consente a una persona esperta in materia di comprendere e valutare i seguenti aspetti: 154

- determinazione del capitale sopportante i rischi e del capitale previsto alla data di riferimento; 155

• situazione di rischio dell'impresa di assicurazione alla data di riferimento e la sua evoluzione attesa nel corso del periodo di un anno a partire dalla data di riferimento;	156
• relazione fra computo del SST e situazione di rischio e sostenibilità del computo del SST rispetto la situazione di rischio;	157
• modifiche nel computo del SST, nei relativi risultati e nella situazione di rischio rispetto all'ultimo rapporto SST annuale;	158
• adempimento delle esigenze di cui al capitolo XII a partire dalla data di riferimento dell'ultimo rapporto SST.	159
Il rapporto SST contiene in particolare le seguenti informazioni:	160
• un sommario (<i>management summary</i>);	161
• l'elenco di tutti i documenti che compongono il rapporto SST;	162
• conferma dell'utilizzo del modello SST ammesso e, se applicabile, designazione della versione attuale della documentazione del modello interno;	163
• presentazione e commento del bilancio SST alla data di riferimento, inclusa la trasposizione dal bilancio verificato contenuto nella reportistica annuale al bilancio SST. Elenco delle voci fuori bilancio che figurano nel bilancio verificato;	164
• descrizione quantitativa e qualitativa delle principali voci del bilancio SST alla data di riferimento e del loro effetto sulla situazione di rischio dell'impresa di assicurazione, comprese le concentrazioni di rischio. Illustrazione dei cambiamenti intervenuti rispetto all'ultima reportistica annuale in materia di SST e trasposizione da quest'ultima, incluso il risultato degli investimenti di capitale, il risultato assicurativo e l'andamento dei sinistri;	165
• per le principali voci di bilancio, descrizione quantitativa e qualitativa degli sviluppi importanti previsti in conformità al piano aziendale dell'impresa di assicurazione sul periodo di un anno dalla data di riferimento;	166
• elenco dei risultati SST, in particolare capitale sopportante il rischio, capitale previsto e relativa scomposizione in categorie di rischio, capitale di base, capitale complementare, importo minimo, analisi degli scenari e degli stress test. Confronto commentato con i corrispondenti risultati dell'ultimo computo del SST annuale;	167
• se non specificato dal modello SST ammesso oppure documentato come modifica non materiale nella documentazione del modello interno in conformità al nm. 88, presentazione e spiegazione (compresi i metodi utilizzati, le ipotesi e i limiti) della determinazione	168

• dei valori delle voci del bilancio SST;	169
• del capitale sopportante il rischio;	170
• del capitale rischio su un anno;	171
• degli scenari predefiniti e degli scenari propri; e	172
• dell'importo minimo.	173
• elenco dei principali parametri determinati e utilizzati come pure delle valutazioni effettuate dagli esperti considerate nel computo SST specifico. Descrizione e plausibilizzazione della calibrazione dei parametri e dei dati concernenti le valutazioni di esperti in conformità al nm. 13. Confronto commentato con le corrispondenti ipotesi dell'ultimo rapporto SST annuale;	174
• descrizione e spiegazione dei dati e delle informazioni utilizzate nel computo SST specifico. Confronto commentato con l'ultimo rapporto SST annuale;	175
• motivazione della scelta degli scenari propri in relazione alla situazione di rischio dell'impresa di assicurazione alla data di riferimento;	176
• descrizione di tutti gli strumenti di trasferimento di capitale e di rischio, inclusa la riassicurazione e la retrocessione passive, gli strumenti di capitale assorbenti il rischio e gli altri strumenti di capitale e di trasferimento del rischio, incluse le garanzie e la loro presa in considerazione e modellizzazione nel SST;	177
• spiegazioni concernenti le voci di bilancio non considerate e i rischi rilevanti non considerati;	178
• conferma e descrizione del rispetto del capitolo XII dalla data di riferimento dell'ultimo rapporto SST annuale.	179
Per l'allestimento del rapporto SST l'impresa di assicurazione utilizza i documenti che la FINMA ha predefinito per l'impresa di assicurazione.	180
Al più tardi entro sei mesi prima del termine di consegna, la FINMA comunica alle imprese di assicurazione interessate eventuali ulteriori disposizioni sul contenuto e sulla struttura del rapporto SST e informa quali documenti e dati devono essere forniti in via supplementare.	181
Per ognuna delle categorie di rischio rilevanti per il SST, vale a dire rischio di mercato, rischio di credito e rischio assicurativo, la FINMA stabilisce un grado di granularità minima che alcuni risultati specifici del computo SST devono presentare. Tale granularità si applica in linea di principio anche ai modelli interni.	182

C. Esame

Sulla base del rapporto SST, la FINMA effettua una valutazione del computo del SST dell'impresa di assicurazione. In particolare essa esamina se il modello SST ammesso è stato utilizzato in modo adeguato e se le esigenze concernenti la reportistica in materia di SST sono soddisfatte. 183

La FINMA può respingere un rapporto SST e richiedere che sia rielaborato se constatata delle lacune nello stesso. 184

Entro sei mesi dall'inoltro del rapporto SST o dall'inoltro del rapporto SST rielaborato secondo il nm. 184, la FINMA comunica per iscritto all'impresa di assicurazione se ha constatato lacune nell'esame e/o se procede ad apportare riduzioni del capitale sopportante i rischi o maggiorazioni del capitale previsto secondo l'art. 50f OS. Le riduzioni o le maggiorazioni sono apportate unicamente se ritenute materiali in conformità al capitolo II.C. 185

XIV. Notifica di eventi speciali

Le imprese di assicurazione notificano alla FINMA tutti gli eventuali cambiamenti della situazione di rischio dall'ultimo computo del SST che comportano complessivamente una riduzione relativa del quoziente SST di almeno il 33% se quest'ultimo era precedentemente superiore a 190% o di almeno il 20% se quest'ultimo precedentemente ammontava o era inferiore a 190% oppure il superamento o il mancato raggiungimento di una soglia di intervento (capitolo XVI). La notifica è effettuata non appena le variazioni nei quozienti SST sono prevedibili o, se concernono in particolare i cambiamenti dovuti a influssi esterni, identificabili. Per ultimo computo del SST s'intende l'ultimo computo del SST effettuato nel corso dell'anno o l'ultima valutazione SST effettuata dopo il verificarsi dell'evento soggetto all'obbligo di notifica. 186

L'impresa di assicurazione inoltra alla FINMA entro quattro settimane le stime del capitale sopportante il rischio dopo verifica dell'evento e all'effetto sul capitale previsto. 187

XV. SST di gruppo

Per la determinazione della solvibilità del gruppo si distingue fra due approcci: 188

- SST di gruppo consolidato: il gruppo è rappresentato nell'ipotesi che gli attivi e i passivi di tutte le società del gruppo sono raggruppati (consolidati) in un'unica unità giuridica fittizia (unità consolidata); 189
- SST di gruppo granulare: il gruppo è rappresentato come una rete di unità granulari con partecipazioni interne al gruppo e transazioni infragruppo tra le unità granulari. 190

Un'unità granulare è un'unica unità giuridica oppure un *cluster* che si presenta come il sottoconsolidamento di più unità giuridiche del gruppo.

Nel SST di gruppo granulare le unità granulari sono modellizzate congiuntamente, tenendo conto delle interazioni infragruppo e delle situazioni di rischio delle unità granulari. 191

Il calcolo della solvibilità del gruppo e la reportistica all'attenzione della FINMA si fondano per analogia sull'OS e sulla presente circolare 192

- per l'unità consolidata, se la solvibilità è calcolata con il SST di gruppo consolidato. La condizione di solvibilità del SST di gruppo consolidato è soddisfatta se è soddisfatta per l'unità consolidata secondo il nm. 56; 193

- per le singole unità granulari, se la solvibilità è calcolata con il SST di gruppo granulare. La condizione di solvibilità del SST di gruppo consolidato è soddisfatta se è soddisfatta per tutte le unità consolidate secondo il nm. 56. 194

Il gruppo deve esporre in che modo il proprio modello di gruppo è integrato nella gestione dei rischi in modo da garantire la stabilità finanziaria del gruppo e tutelare gli interessi degli assicurati. 195

Le transazioni che comportano direttamente che la solvibilità del gruppo non è più soddisfatta, sottostanno all'obbligo di notifica. 196

I gruppi possono inoltrare un rapporto SST comune per il SST di gruppo e per i SST individuali delle società del gruppo sottoposte alla vigilanza della FINMA. In questo caso, la direzione di ogni società sottoposta alla vigilanza individuale deve firmare le sezioni per essa rilevanti. 197

XVI. Misure e interventi

A. Soglie di intervento

Sulla base dei quozienti SST attuali, la FINMA definisce tre soglie di intervento e di conseguenza le seguenti quattro zone in cui un'impresa di assicurazione può trovarsi: 198

- «zona verde»: il quoziente SST supera la soglia del 100%; 199

- «zona gialla»: il quoziente SST è compreso fra le soglie del 100% e dell'80%; 200

- «zona arancione»: il quoziente SST è compreso fra le soglie dell'80% e del 33%; 201

- «zona rossa»: il quoziente SST è inferiore alla soglia del 33%. 202

B. Misure

a) Considerazioni generali

Il contenuto e la portata delle misure adottate dalla FINMA come pure l'estensione e la frequenza del rapporto SST dipendono dalla situazione di solvibilità dell'impresa di assicurazione, in particolare dal valore del quoziente SST. 203

L'impresa di assicurazione sottopone per approvazione alla FINMA, prima di implementarli, i processi rilevanti ai fini della solvibilità (ad esempio le distribuzioni dei dividendi, il riscatto volontario di prestiti propri, il riscatto di coperture di riassicurazione passive, le transazioni infragruppo, la distribuzione di eccedenze agli stipulanti) se, immediatamente dopo la loro implementazione, l'impresa di assicurazione non si colloca nella zona verde. Sono fatti salvi ulteriori obblighi prudenziali di notifica e di approvazione. 204

Le imprese di assicurazione che si trovano nella zona arancione o rossa non possono distribuire dividendi. 205

b) Misure nella zona gialla e rossa

Se l'impresa di assicurazione si colloca nella zona gialla o arancione, allestisce entro due mesi dalla constatazione, se non diversamente disposto dalla FINMA, un piano di misure fondato su ipotesi realistiche e lo sottopone alla FINMA per l'approvazione. La FINMA può stabilire degli elementi del piano di misure. 206

Il piano di misure viene strutturato in modo tale che sussista un'elevata probabilità di passare 207

- dalla zona gialla alla zona verde entro, di norma, tre anni; 208
- dalla zona arancione alla zona gialla entro, di norma, due anni. 209

È decisivo il momento dell'approvazione del piano di misure da parte della FINMA. 210

Il piano di misure contiene almeno: 211

- la descrizione delle misure urgenti effettuate e pianificate e una valutazione dei corrispondenti effetti sui quozienti SST; 212
- la presentazione della procedura per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai nm. 207-209 nel periodo indicato; 213
- l'indicazione degli obiettivi di riferimento da raggiungere a scadenze determinate, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui ai nm. 207-209; 214

- l'elenco delle misure e lo scadenario della relativa implementazione; 215
- una stima dell'evoluzione dei quozienti SST sulla base di diversi scenari sull'intero arco di tempo su cui si estende il piano di misure. Gli scenari vengono scelti in modo tale da poter motivare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai nm. 207-209. 216

L'impresa di assicurazione informa la FINMA almeno a ritmo semestrale o, se quest'ultima lo richiede, con maggiore frequenza, in merito al raggiungimento degli obiettivi di riferimento di cui al nm. 214. Se necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai nm. 207-209 e degli obiettivi di riferimento di cui al nm. 214, l'impresa di assicurazione si adopera ad aggiornare il piano di misure nel corso del tempo e sottopone gli adeguamenti alla FINMA per l'approvazione. 217

Se l'impresa di assicurazione non allestisce un piano di misure approvato dalla FINMA o se gli obiettivi di riferimento di cui al nm. 214 definiti nel piano di misure si rivelano essere irraggiungibili nel periodo menzionato nei nm. 207-209, la FINMA adotta misure secondo l'art. 51 LSA. 218

c) Misure nella zona rossa

Se l'impresa di assicurazione si colloca nella zona rossa, devono essere senza indugio sottoposte ad approvazione delle misure urgenti per la tutela degli assicurati. La FINMA deve poter riconoscere immediatamente se le misure urgenti consentono all'impresa di uscire dalla zona rossa in tempi brevi. 219

Se l'impresa di assicurazione non è in grado di adottare misure urgenti verosimilmente efficaci e neppure le misure ordinate dalla FINMA ai sensi dell'art. 51 LSA sono efficaci a breve termine, la FINMA ritira l'autorizzazione all'impresa di assicurazione. 220

XVII. Disposizione transitoria

L'implementazione delle ipotesi menzionate ai nm. 35-43 nei modelli SST ammessi deve avvenire entro il 1° gennaio 2020. 221